Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 2 gennaio 1925** — **Numero 1**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 2 ottobre 1924, n. 2065, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 1924, il contributo dello Stato alla Regia scuola industriale di Avellino, per inesattezza della copia trasmessa, è stato indicato di L. 175,047, mentre doveva dirsi di L. 157,047, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1.

REGIO DECRETO 24 dicembre 1924, n. 2114.

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, che dispone il coordinamento in testo unico delle disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati statali, con quelle, che vi abbiano attinenza, del primo decreto sopraindicato;

Viste le modificazioni apportate ai precitati decreti dai Regi decreti 8 agosto 1924, n. 1323, 23 ottobre 1924, n. 1787, e 10 novembre 1924, n. 1956;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, visto, d'ordine Nostro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 194. — GRANATA.

Testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato.

Classificazione generale dei salariati dello Stato.

Art. 1.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 1).

I salariati che prestano la loro opera allo Stato appartengono a quattro distinte categorie:

a) operai permanenti, assunti cioè stabilmente ed inscritti a matricola;

b) operai temporanei, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro, che in nessun caso devono oltrepassare la scadenza dell'esercizio finanziario, ma rinnovabili e rescindibili;

c) operai giornalieri, assunti cioè di volta in volta per lavori determinati, di breve durata;

d) incaricati, stabili e provvisori, addetti a pubblici servizi.

Gli apprendisti appartengono esclusivamente ai salariati della categoria *b*).

Per gli operai temporanei, mutilati o invalidi di guerra o vedove ed orfani minorenni di guerra, i contratti di lavoro devono essere rinnovati alla loro scadenza quando non ostino speciali ragioni, da riconoscersi dalla competente amministrazione centrale.

Art. 2.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 2).

I regolamenti speciali delle singole amministrazioni determinano a quale delle categorie indicate al precedente articolo 1 appartengono i dipendenti salariati, uniformandone il trattamento a quello stabilito per la categoria medesima dal presente decreto.

Capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili.

Art. 3.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, art. 3;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *a*).

Fra i salariati, che posseggano speciali attitudini e requisiti, vengono scelti quelli da preporre a squadre o gruppi di altri salariati, per dirigerne e sorvegliarne l'operato nell'adempimento degli incarichi o nella esecuzione dei lavori loro affidati. I salariati come sopra prescelti assumono le denominazioni di capi operai, capi d'arte, sorveglianti o le altre stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Per gli operai permanenti e gli incaricati stabili, la nomina alle funzioni di cui al precedente comma ha carattere definitivo, salvo revoca, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, per incapacità, difetto di energia, soppressione o riduzione di servizio o per altri motivi che interessino comunque il funzionamento dei servizi.

Agli operai temporanei e giornalieri ed agli incaricati provvisori le funzioni di cui al precedente comma primo sono affidate temporaneamente per la esecuzione di determinati lavori o servizi.

Possono eccezionalmente essere nominati capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, nonchè operaie di controllo o sorveglianza, permanenti o temporanei, anche estranei alle maestranze statali.

Classificazione dei mestieri e delle paghe.
Numero dei salariati.

Art. 4.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 4).

La tabella *A*, annessa al presente decreto, stabilisce, per il personale operaio permanente, i gruppi di mestieri e servizi, le classi di paghe giornaliere e gli aumenti periodici delle paghe stesse.

Il numero massimo degli operai permanenti di ciascun amministrazione, compresi quelli di cui al precedente articolo 3, e la loro ripartizione nei gruppi di mestieri e di servizi saranno determinati coi decreti Reali di cui al successivo articolo 89.

Con la stessa forma saranno approvate le successive variazioni, sia al numero che alle paghe degli operai.

E' vietato di assumere operai permanenti in più del numero stabilito per ciascun gruppo, anche se vi siano corrispondenti o maggiori vacanze nei gruppi inferiori.

Art. 5.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 5).

Il numero degli operai temporanei e giornalieri varia a seconda delle esigenze dei servizi e dei lavori, e le loro paghe sono determinate seguendo i criteri di cui al successivo articolo 16, sulla base media dei salari della piazza o della regione circostante, dall'amministrazione centrale, ovvero, nei casi in cui lo consentano i singoli regolamenti, dagli organi dirigenti responsabili, ai quali ultimi è vietato di eccedere, per qualsiasi motivo, gli assegni di fondi loro fatti, nei limiti delle disponibilità del bilancio, dalle singole amministrazioni centrali.

E' fatto obbligo ai detti dirigenti responsabili di licenziare, senza indugio, il personale eccedente il bisogno.

Art. 6.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 6).

La tabella *B*, allegata al presente decreto, stabilisce i gruppi, le classi di retribuzioni mensili ed i relativi aumenti periodici per gli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi.

Per gli incaricati provvisori la retribuzione è determinata di volta in volta dall'amministrazione competente, in relazione alla prestazione ad essi richiesta e con le modalità stabilite dai singoli regolamenti.

Il numero massimo degli incaricati stabili è determinato per ogni amministrazione e per ciascun servizio coi decreti Reali di cui al successivo art. 89.

Paghe degli operai.

Art. 7.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 7;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *b*).

La paga degli operai è giornaliera ed è divisa in otto quote uguali, quante cioè sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro, salvo il disposto del successivo art. 28 per i lavori a cottimo.

Essa è dovuta pei soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, con le eccezioni previste dal presente articolo e dai successivi articoli 8, 38 e 65.

Ogni ora di assenza dal lavoro per motivi indipendenti dal servizio, anche se giustificata, dà luogo, per gli operai che non lavorano a cottimo, alla perdita di una quota oraria della paga giornaliera, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari per le assenze ingiustificate.

Ai mutilati, invalidi, vedove ed orfani minorenni di guerra è concesso il permesso di uscita dallo stabilimento, senza perdita di competenze, una volta al mese, per il tempo occorrente per la riscossione della pensione.

Non perdono le competenze gli operai e gli incaricati stabili, assenti perchè chiamati ad esercitare le funzioni di giurato, oppure a testimoniare in cause nell'interesse dell'amministrazione.

Art. 8.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 8;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *i*).

Può corrispondersi la paga per tutti i giorni, compresi i festivi, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti:

a) ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte ed alle operaie di controllo o sorveglianza;

b) agli operai in genere, che, per l'incarico loro affidato, prestano tutti i giorni, compresi i festivi, un servizio di semplice custodia o un'opera discontinua, anche oltre i limiti dell'orario normale ed in ore notturne, come custodi di immobili, portinai, guardiani, conducenti, fontanieri, manovratori, marittimi addetti a galleggianti ed altri operai, da specificarsi nei singoli regolamenti.

Indennità temporanee di caro viveri.

Art. 9.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 9).

Le indennità temporanee di caro viveri per gli operai permanenti e per gli incaricati stabili sono quelle determinate dalle disposizioni in vigore alla data di applicazione del presente decreto, dedotta la somma di L. 780 annue, assorbita e consolidata nelle paghe di cui alla tabella *A*, e nelle retribuzioni di cui alla tabella *B*.

Le indennità predette sono corrisposte, sospese o ridotte con le norme da stabilirsi nei decreti Reali di cui al successivo art. 89.

La riduzione può essere fatta anche per le quote giornaliere od orarie.

Art. 10.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 10).

Per gli operai temporanei o giornalieri le indennità di cui al precedente articolo sono corrisposte nella misura della piazza. Ove in qualche località non sia uso tener distinta nelle retribuzioni correnti la quota relativa all'aumento per caro-viveri, le retribuzioni stesse dovranno, per gli operai temporanei, scindersi in paga e indennità di caro-viveri, in relazione al trattamento fatto nelle località contigue.

Art. 11.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 11).

Nulla è innovato nei riguardi delle indennità temporanee di caro viveri corrisposte, alla data di applicazione del presente decreto, agli incaricati provvisori addetti ai pubblici servizi.

Assunzioni.

Art. 12.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 12;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *c*).

Le assunzioni dei salariati dello Stato si effettuano:

a) mediante concorso, se trattisi di operai permanenti, specializzati o comuni (gruppi II, III, IV e V della tabella *A*);

b) a scelta, se trattisi di operai temporanei e giornalieri, nonchè di incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi (gruppi I, II e IV della tabella *B*);

c) per concorso od a scelta, secondo le norme dei singoli regolamenti, previa, in ogni caso, autorizzazione mi-

nisteriale ed il favorevole risultato di un periodo di esperimento, se trattisi di capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, oppure di operaie di controllo o di sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella A), che vengano assunti fra persone estranee alle maestranze statali.

Art. 13.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 13).

I regi decreti di cui al successivo art. 89 ed i regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono le eccezioni alle forme di reclutamento di cui al precedente art. 12, per speciali categorie di salariati o per determinati servizi, i requisiti necessari per l'ammissione, nonchè i titoli di precedenza, a parità di condizioni, per i mutilati, invalidi, vedove ed orfani minorenni di guerra, per i combattenti e per altre categorie di concorrenti.

Art. 14.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 14;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. d).

Indipendentemente dalla precedenza di cui all'art. 13 del presente decreto, è riservato, in ciascuna categoria di salariati, ai mutilati ed invalidi di guerra il numero di posti prescritto dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I posti di cui sopra che, in complesso, rimanessero scoperti, in difetto di aspiranti mutilati e invalidi di guerra, o per loro inidoneità, sono riservati agli ex-combattenti che abbiano i requisiti richiesti.

Paga di ammissione o di nomina.

Art. 15.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 15;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. e ed i).

Gli operai permanenti comuni (gruppi III e V della tabella A) e gli incaricati stabili (gruppi I, II e IV della tabella B) vengono assunti in servizio con la paga o la retribuzione minima. Ove, però, essi provengano rispettivamente dagli operai temporanei o dagli incaricati provvisori in servizio, la paga viene loro assegnata coi criteri che saranno stabiliti dai decreti di cui al successivo art. 89.

Gli operai permanenti specializzati (gruppi II e IV della tabella A) possono essere assunti con una delle paghe normali superiori alla minima. Tale paga di ammissione è stabilita provvisoriamente, in relazione al mestiere o servizio, in base a prova d'arte o ad altri elementi, e viene poi fissata in modo definitivo, dopo un congruo periodo di esperimento, tenendo conto esclusivamente della capacità tecnica, delle speciali attitudini e del rendimento.

I Regi decreti di cui al successivo art. 89 stabiliranno i criteri di assegnazione della paga, all'atto della nomina, ai permanenti, capi operai, sorveglianti e simili, capi d'arte ed alle operaie di controllo o sorveglianza (gruppi I, II e IV della tabella A).

All'atto della nomina, i capi incaricati stabili di cui al gruppo III della tabella B ricevono la retribuzione iniziale.

Gli ex combattenti che abbiano prestato più di un anno di servizio presso l'esercito operante, o che siano mutilati o invalidi di guerra, oppure decorati al valore, ottengono, all'atto dell'assunzione, sia come operai permanenti di qualsiasi gruppo, che come incaricati stabili appartenenti ai gruppi I, II e IV, la paga normale o retribuzione immediatamente superiore a quella loro spettante, ai termini del presente articolo e dei Regi decreti di cui al successivo art. 89.

Art. 16.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 16).

Criteri analoghi a quelli stabiliti dal secondo comma del precedente art. 15 sono seguiti per gli operai temporanei e giornalieri, le cui paghe di ammissione devono essere contenute fra il limite minimo e quello massimo dei salari correnti sulla piazza o nella regione circostante.

Aumenti di paga.

Art. 17.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 17).

Per gli operai permanenti dei gruppi III e V della tabella A, gli aumenti di paga, fino a quella massima normale, hanno luogo, secondo l'ordine di progressione delle classi di paghe giornaliere stabilite dalla tabella stessa, esclusivamente per anzianità congiunta ad idoneità, dopo un periodo di permanenza in ciascuna paga, che è biennale per i primi due aumenti e triennale per i successivi. Gli aumenti per anzianità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio o il triennio.

Per gli operai permanenti degli altri gruppi gli aumenti di paga, oltrechè per anzianità, con le norme di cui al comma precedente, possono essere conferiti a scelta, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio di ciascun anno, dopo compiuto almeno un biennio di permanenza nella paga, limitatamente, per ogni classe di paga, al 15 per cento degli operai che alle date predette hanno compiuto il biennio stesso.

Possono conferirsi in semestri successivi gli aumenti di paga a scelta precedentemente non concessi nel limite predetto.

Art. 18.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 18).

I regolamenti delle singole amministrazioni determinano se e per quali lavori o servizi siano consentite, nei limiti stabiliti dalla tabella A, paghe eccezionali per gli operai permanenti del I, II e IV gruppo, che abbiano almeno due anni di permanenza nella paga massima normale e si distinguano in modo particolare per perizia e speciali attitudini.

I regolamenti stessi determinano, altresì, le modalità per il conferimento delle indicate paghe eccezionali, nonchè il numero massimo di operai a cui queste possono essere concesse.

Art. 19.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 19).

Per gli incaricati stabili riconosciuti meritevoli, l'aumento di retribuzione ha luogo secondo l'ordine di progressione risultante dalla tabella B, con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo al giorno in cui compiono un quadriennio di permanenza nella propria classe.

Cambi di mestiere. Passaggi di gruppo.

Art. 20.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 20).

Sono consentiti cambi di mestiere soltanto nell'interesse del servizio.

Essi possono aver luogo in seguito ad esito favorevole di una regolare prova di arte.

Quando, per gli operai permanenti, il cambio di mestiere implichi il passaggio ad un gruppo superiore, non è consentito di effettuarlo se non in occasione di nuove ammissioni. Coloro che partecipino al relativo concorso e non riescano vincitori perdono ogni retribuzione per la durata delle prove.

Orario di lavoro. Giorni festivi.

Art. 21.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 21).

L'orario normale di lavoro degli operai è di quarantotto ore effettive settimanali, ripartite in otto ore giornaliere, escluse le domeniche.

Gl'intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodo di lavoro. E', però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie, senza eccezione, per tutti gli operai.

Art. 22.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 22).

Quando ricorrano necessità imposte da esigenze tecniche, l'amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale. Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione, o, infine, i casi in cui debbasi provvedere a lavori o servizi che possono essere eseguiti soltanto all'infuori dell'orario normale.

Art. 23.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 23).

L'amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanali. Tali riduzioni possono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

Eguale compenso può aver luogo per le feste, obbligatorie o consuetudinarie, ricorrenti nel corso della settimana.

Art. 24.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 24).

Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

Art. 25.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 25).

Gli operai dello Stato non possono rifiutarsi, senza giustificati motivi, di lavorare oltre l'orario o nei giorni festivi. Non possono neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

Art. 26.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n 2994, art. 26).

Le disposizioni dei precedenti articoli dal 21 al 25 non si applicano agli operai di cui all'art. 8, lettera *b*), del presente decreto ed agli incaricati addetti ai pubblici servizi, i quali sono obbligati a prestare l'opera propria secondo le speciali esigenze dei servizi o dei lavori loro affidati.

Lavoro a cottimo.

Art. 27.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 27).

E' consentito il lavoro a cottimo quando l'amministrazione lo giudichi conveniente nell'interesse del servizio.

La partecipazione al lavoro a cottimo non costituisce diritto per gli operai, e quindi tale sistema di lavoro può essere adottato anche per una parte sola di essi.

Art. 28.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n 2994, art. 28;
Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *f*).

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonchè i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. Le tariffe devono essere stabilite sulla base di un guadagno presumibile non superiore al 30 per cento della paga ordinaria del singolo cottimista o della paga media delle squadre dei cottimisti.

Ove l'esperienza dimostri che il guadagno medio effettivo venga a superare una percentuale da stabilirsi nei regolamenti delle singole amministrazioni e che, in nessun caso, può superare il 35 per cento, deve procedersi alla modificazione delle tariffe.

Art. 29.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 29; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *x*).

Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli incaricati addetti ai pubblici servizi, gli inservienti, i magazzinieri, gli operai di cui al precedente art. 8 e gli altri che saranno specificati dai regolamenti.

Art. 30.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n.2994, art. 30).

E' fatto assoluto divieto di concedere compensi per mancato cottimo o per altri titoli analoghi.

Lavoro straordinario, notturno e festivo.

Art. 31.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 31).

Per gli operai, esclusi quelli di cui all'art. 8, lettera *b*), del presente decreto, è considerato come lavoro straordinario quello prestato in ogni settimana, compresi eventualmente i giorni festivi, oltre le prescritte quarantotto ore, secondo le norme che saranno stabilite dai Regi decreti di cui al successivo articolo 89.

Art. 32.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 32).

Per gli operai di cui al precedente art. 31, è considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.

Art. 33.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 33).

Il lavoro straordinario e quello notturno sono consentiti nei soli casi d'indilazionabile necessità, a giudizio dell'amministrazione ed a condizione che non siano superate le assegnazioni di fondi fatte per ogni servizio, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

Art. 34.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 34).

Il lavoro straordinario diurno, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, è remunerato con la paga oraria ordinaria, aumentata di una quota variabile dal 10 al 20 per cento, secondo le disposizioni dei singoli regolamenti.

Art. 35.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 35; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. g).

Il lavoro notturno, ordinario o straordinario, degli operai permanenti, temporanei e giornalieri, è compensato con un aumento del 20 per cento sulla paga ordinaria diurna, fatta eccezione per gli operai di cui al precedente art. 8, lett. b), per i quali il servizio notturno è compensato secondo le norme dei singoli regolamenti.

Il lavoro festivo, quando non sia compensativo, è retribuito nella stessa misura del lavoro notturno. Questa disposizione non si applica al personale di cui al predetto art. 8, lett. a) e b).

Art. 36.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 36).

Per i cottimisti, i compensi del lavoro straordinario e di quello notturno e festivo sono corrisposti extra cottimo e calcolati sulla paga ordinaria.

Art. 37.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 37).

Le prestazioni di lavoro straordinario o notturno per gli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi sono regolate dalle norme delle singole amministrazioni.

Licenze e congedi.

Art. 38.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 38; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. i).

Agli operai in servizio da almeno dodici mesi, sono concesse, compatibilmente con le esigenze dei lavori e del servizio, licenze senza perdita delle competenze, della seguente durata massima, per ciascun anno finanziario:

a) ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte ed alle operaie di controllo o sorveglianza, di diciotto giorni lavorativi;

b) agli altri operai permanenti ed a quelli temporanei mutilati o invalidi di guerra ed alle vedove di guerra, di dieci giorni lavorativi;

c) agli altri operai temporanei, di otto giorni lavorativi.

Art. 39.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 39).

Agli operai, indipendentemente dalle licenze di cui al precedente art. 38, possono essere concesse, durante l'anno finanziario, compatibilmente con le esigenze dei lavori e del servizio, licenze della durata massima di giorni trenta, se permanenti, e di giorni quindici, se temporanei.

In casi eccezionali, e ove non provvedano i singoli regolamenti, è riservato ai Ministeri la concessione di più lunghi periodi di licenza.

Gli operai in licenza, ai sensi del presente articolo, non percepiscono alcuna competenza.

Art. 40.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 40).

Non spetta alcun compenso a coloro che, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, non usufruiscano delle licenze di cui al precedente art. 38.

Art. 41.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 41).

Non sono concesse licenze di alcun genere agli operai giornalieri.

Art. 42.

(Regio decreto 30 dicembre 1923 ,n. 2994, art. 42).

Per i congedi agli incaricati stabili e provvisori addetti ai publici servizi dispongono i singoli regolamenti.

Sanzioni disciplinari.

Art. 43.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 43).

Agli operai possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) multa;

b) sospensione;

c) espulsione.

Art. 44.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 44; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. h).

Le multa, anche pei cottimisti, è commisurata ad una o più aliquote della paga giornaliera, od anche all'intero ammontare della medesima. L'applicazione della multa non esonera dall'obbligo del lavoro.

La multa è applicata per le brevi assenze arbitrarie e per tutte le trasgressioni alle norme di lavorazione ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina, la morale, l'igiene e la sicurezza degli stabilimenti, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di gravità.

L'importo delle multe è versato a beneficio di uno o più istituti di previdenza pei salariati dello Stato, da designarsi da ciascun Ministero, pel dipendente personale salariato.

A tale designazione, che è revocabile in qualsiasi momento, deve provvedersi di concerto col Ministro dell'economia nazionale, ove gl'istituti designati non abbiano ancora ottenuto il riconoscimento legale, alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 45.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 45).

La sospensione va da un minimo di due giorni ad un massimo di giornate lavorative, che è di settantacinque, per gli operai permanenti e di trenta, per i temporanei. La sospensione importa l'esonero dal lavoro e la conseguente perdita di ogni competenza.

La sospensione è inflitta per tutte le mancanze che rivestano carattere di gravità, o per recidiva in quelle che dettero luogo all'applicazione di precedenti multe.

Art. 46.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 46).

L'espulsione è inflitta per mancanze gravissime, o per recidiva nelle mancanze già punite con la sospensione.

Essa, quando sia motivata da mancanze di carattere collettivo, importa la esclusione per tre anni da ogni ammissione negli stabilimenti governativi.

All'operaio espulso non compete alcun indennizzo.

Nei casi più gravi può dal Ministero essere inflitta la perdita parziale o totale della pensione, ferma, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 187 del testo unico di legge sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 47.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 47; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *i*).

Oltre le punizioni di cui ai precedenti articoli, ai capi operai, sorveglianti e simili, ai capi d'arte ed alle operaie di controllo o sorveglianza, possono applicarsi:

a) la sospensione dalle funzioni, fino a sessanta giorni;

b) la revoca dalle funzioni.

Art. 48.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 48).

Norme analoghe a quelle di cui ai precedenti articoli dal 43 al 47 sono applicabili per le punizioni degli incaricati stabili e provvisori addetti ai pubblici servizi, con le modalità stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

Assenze per infermità.

Art. 49.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 49).

Agli operai, esclusi i giornalieri, colpiti da malattia o da infortunio non proveniente da cause di servizio, è concesso, previ gli opportuni accertamenti, un sussidio giornaliero pari alla metà della paga, a partire dal terzo giorno di assenza. Il sussidio non può complessivamente, in ciascun esercizio finanziario, essere corrisposto per più di novanta giornate lavorative se trattisi di operai permanenti, e di trenta se trattisi di operai temporanei.

Solo in casi eccezionali e previ rigorosi accertamenti sanitari collegiali, tale sussidio può, ove trattisi di operai che abbiano almeno quindici anni di servizio, essere corrisposto per un ulteriore periodo di tempo che, insieme al precedente, non oltrepassi duecento o sessanta giornate lavorative rispettivamente per gli operai permanenti e temporanei.

Agli operai temporanei mutilati od invalidi di guerra compete lo stesso trattamento dei permanenti.

Art. 50.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 50).

Agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 49, il sussidio d'infermità è corrisposto nella misura di metà della retribuzione e per un periodo massimo di tre mesi, estensibile fino a otto mesi nei casi eccezionali e con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Per le assenze degli incaricati provvisori dovute a infermità provvedono, ove del caso, i relativi regolamenti.

Art. 51.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 51).

I Regi decreti di cui al successivo art. 89 ed i regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono:

a) le assenze da considerarsi comprese fra quelle dipendenti da infermità;

b) i casi in cui può essere negato il trattamento stabilito dagli articoli 49 e 50 del presente decreto, e quelli nei quali può essere prolungato, anche oltre la durata massima, per allontanamento imposto dall'amministrazione per ragioni sanitarie o in attesa di provvedimenti di quiescenza;

c) il trattamento degli operai colpiti da infermità mentre trovansi, per servizio, fuori sede.

Il prolungamento di cui alla precedente lettera *b*) non può eccedere la metà dei periodi massimi indicati nei predetti articoli 49 e 50.

Infortuni sul lavoro.

Art. 52.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 52; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *j*).

Le vigenti leggi circa gl'infortuni sul lavoro si applicano a tutti gli operai, anche se permanenti. Tale applicazione, per questi ultimi operai, avrà effetto dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58.

Art. 53.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 53; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 2).

Indipendentemente dal trattamento stabilito dalle vigenti leggi sugli infortuni, agli operai permanenti colpiti da infortuni sul lavoro è corrisposto un sussidio, pari a metà della paga, per non più di novanta giorni, compresi i festivi, a partire dal giorno successivo a quello dell'infortunio e fino a quello della guarigione.

Art. 54.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 54).

Nel caso di inabilità permanente totale, l'operaio permanente infortunato cessa senz'altro dal servizio; nel caso di inabilità permanente parziale, dopo gli opportuni accertamenti sanitari, egli può essere mantenuto in servizio come permanente o temporaneo, qualora le sue condizioni fisiche e le norme regolamentari lo consentano.

Gli operai permanenti che, in seguito ad infortunio, cessino dal servizio o siano mantenuti come temporanei, giusta il precedente comma, sono ammessi al trattamento di quiescenza loro eventualmente spettante.

Coloro che, dichiarati ancora idonei al servizio in qualità di permanenti, non accettino di continuare a prestarlo, possono essere assunti come temporanei, ma non acquisiscono diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 55.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 55).

Agli operai temporanei o giornalieri spetta, nei casi di infortuni sul lavoro, solo il trattamento stabilito dalle leggi sugli infortuni.

Art. 56.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 56).

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono il trattamento da farsi agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi nei casi di infortuni sul lavoro, indipendentemente da quello cui avessero diritto ai termini delle leggi sugli infortuni.

Trattamento di quiescenza e di assicurazione.

Art. 57.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *k*).

Dal giorno in cui entrerà in vigore il trattamento di quiescenza di cui al successivo art. 58, gli operai permanenti e gl'incaricati stabili saranno assoggettati all'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

I regolamenti delle singole amministrazioni, previ accordi col Ministero per l'economia nazionale, stabiliranno le categorie degli incaricati provvisori che, per il carattere speciale dei servizi loro affidati, sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia e contro la disoccupazione.

Art. 58.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 58; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *l*).

Con Regi decreti da emanarsi, di concerto col Ministro per le finanze, entro il 30 giugno 1925, il trattamento di quiescenza degli operai permanenti e degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi sarà regolato in modo uniforme per tutte le amministrazioni, integrando le pensioni corrisposte dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali con uno speciale trattamento a carico dello Stato, da stabilirsi con criteri di riduzione dell'attuale onere di bilancio. Per tale trattamento verrà prescritto un congruo contributo a carico del personale.

Tale nuovo trattamento di quiescenza entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dai Regi decreti sopraindicati.

Art. 59.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 59).

Le attuali disposizioni che regolano il trattamento di quiescenza degli operai permanenti e degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi resteranno in vigore fino alla data di applicazione del nuovo trattamento di cui al precedente art. 58.

Licenziamenti.

Art. 60.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 60).

Il licenziamento degli operai permanenti e temporanei e degli incaricati stabili e provvisori può aver luogo:

1° per volontà dei medesimi;

2° per servizio militare;

3° per rinvio a giudizio penale o in seguito all'esito di esso;

4° di autorità, e cioè:

a) per diminuzione di lavoro, soppressione o riduzione di servizi;

b) per assenze arbitrarie, o per prolungate assenze, anche giustificate;

c) per imperizia, insufficiente attitudine al servizio o scarso rendimento;

d) per avanzata età, o per accertata inabilità fisica.

Art. 61.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, art. 2994, art. 61).

Il licenziamento volontario deve essere preceduto da un regolare preavviso scritto da parte del salariato. Ove questi si assenti senza ottemperare a tale obbligo, si procede al suo licenziamento di autorità, per assenza arbitraria.

Il preavviso deve essere dato nei termini di cui al successivo art. 64.

Il salariato che si licenzi volontariamente non ha diritto al trattamento di quiescenza a carico dello Stato.

Art. 62.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 62).

Il salariato che debba assumere servizio militare è obbligato a darne immediato avviso scritto, indicando se abbandona il servizio per obblighi di leva, per richiamo alle armi, ovvero per volontario arruolamento.

Il licenziamento determinato dai motivi di cui al precedente comma non può aver luogo con un'anticipazione maggiore di trenta giorni sulla data della effettiva presentazione alle armi; altrimenti viene ad ogni effetto considerato come licenziamento volontario.

Art. 63.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 63; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *m*).

Il licenziamento per rinvio a giudizio penale si applica, anche prima che venga emessa la sentenza, agli operai temporanei che siano assenti da novanta giorni lavorativi.

Il licenziamento in seguito ad esito di giudizio penale si applica agli operai permanenti e temporanei che abbiano riportate condanne, passate in giudicato, non inferiori a quelle che saranno stabilite come motivo di esclusione dalle ammissioni, dai Regi decreti di cui al successivo art. 89.

Tale licenziamento può pure applicarsi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, con le norme dei singoli regolamenti, a coloro che siano stati assolti per insufficienza di indizi, non provata reità ed altre simili motivazioni, o che siano stati amnistiati.

Art. 64.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 64; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *n*.; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *A*).

I licenziamenti di autorità sono applicabili a qualsiasi categoria di salariati, anche se assunti a contratto, nel qual caso il provvedimento si effettua mediante rescissione del contratto medesimo.

Nei licenziamenti di autorità, quando non siano provocati da assenze arbitrarie, dev'essere dato dall'amministrazione un preavviso di almeno quindici giorni agli interessati, se operai permanenti o incaricati stabili, e di sei giorni, se operai temporanei o incaricati provvisori. Nessun preavviso è prescritto per il licenziamento dei giornalieri.

Le modalità per tali licenziamenti sono stabilite dai regolamenti delle singole amministrazioni.

E' in ogni caso obbligatorio il licenziamento:

a) dei salariati che abbiano raggiunto l'età massima stabilita, o che siano stati dichiarati fisicamente inabili in modo permanente assoluto;

b) degli operai permanenti e di quelli temporanei, che siano mutilati, invalidi o vedove di guerra, rimasti assenti per il periodo di un anno, per qualsiasi motivo, anche giustificato;

c) degli operai temporanei, non mutilati, nè invalidi o vedove di guerra, che, per qualunque causa, siano stati assenti novanta giorni lavorativi, se assunti per un anno, o un numero proporzionale di giorni, se reclutati per un periodo più breve;

d) degli incaricati rimasti assenti dal lavoro per il periodo stabilito dai rispettivi regolamenti.

Non sono comprese fra le assenze di cui alle precedenti lett. *b*), *c*) e *d*) quelle dei salariati allontanati dagli stabilimenti per provvedimenti collettivi di cautela sanitaria, causati da epidemie.

Art. 65.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 65).

L'amministrazione ha facoltà, nell'interesse del servizio, di licenziare il salariato senza preavviso o con preavviso a termine abbreviato. In tal caso spettano al salariato licenziato le competenze, come se avesse prestata l'opera sua fino alla scadenza del periodo normale stabilito per il preavviso.

Art. 66.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 66; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *o*).

I salariati che omettano o ritardino il preavviso di cui all'art. 61 del presente decreto sono soggetti ad una penalità, corrispondente alle competenze che sarebbero loro spettate per il periodo di preavviso o per i giorni di ritardo. L'importo di tale penalità è trattenuto ai salariati sulle loro competenze di qualsiasi genere, oppure, in mancanza o difetto di esse, mediante incameramento, totale o parziale, del deposito di garanzia di cui al successivo art. 72.

L'ammontare delle penalità viene versato agli istituti di previdenza o di mutuo soccorso previsto dal precedente articolo 44.

Art. 67.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 67).

Nessun indennizzo è dovuto pei licenziamenti volontari e per quelli dipendenti da servizio militare.

Art. 68.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 68).

Nei licenziamenti di autorità, fermo l'obbligo del prescritto preavviso:

a) non è dovuto alcun indennizzo agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori;

b) compete, ove del caso, il trattamento di quiescenza di cui all'art. 58, agli operai permanenti, salvo che siano licenziati per assenze arbitrarie;

c) si applica il trattamento stabilito dai singoli regolamenti nei riguardi degli incaricati stabili.

Trasferimenti, missioni, imbarchi, soprassoldi, premi di operosità, rendimento od economia.

Art. 69.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 69).

Il trattamento spettante ai salariati nei casi di missione o di trasferimento sarà determinato dai Regi decreti da emanarsi ai sensi del successivo art. 89, tenute presenti, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore alla data del presente decreto per il personale subalterno dell'amministrazione dello Stato.

Art. 70.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 70).

Coi Regi decreti di cui al successivo art. 89 saranno stabiliti i trattamenti speciali da farsi ai salariati comandati o distaccati fuori sede, ovvero imbarcati, nonchè i soprassoldi per speciali destinazioni od incarichi, per determinate ricorrenze o per lavori e servizi che si eseguiscano in disagiate condizioni.

Art. 71.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n 2994, art. 71).

Agli operai che se ne rendano meritevoli, per particolare zelo e capacità, possono essere concessi premi di operosità e di rendimento, non eccedenti la misura di due giornate di paga ogni quindicina, esclusa l'indennità temporanea di caro viveri. Tali premi sono corrisposti in casi assolutamente eccezionali e non possono per ragione alcuna assumere carattere di periodicità.

Con le norme dei rispettivi regolamenti, possono, inoltre, concedersi premi di economia agli operai e premi di eccezionale rendimento o di economia agli incaricati addetti ai pubblici servizi.

Depositi di garanzia.

Art. 72.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 72; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *p*).

Gli operai temporanei devono costituire un deposito, pari all'importo di sei giornate di paga e di indennità temporanea di caro viveri, a garanzia degli obblighi contrattuali. Tale deposito può essere incamerato, in tutto o in parte, in caso di cessazione dal servizio:

a) a titolo di penalità, a norma del precedente art. 66;

b) per addebiti di qualsiasi natura, quante volte non vi sia, sulle competenze spettanti all'operaio, margine sufficiente per saldare gli addebiti medesimi.

Per la costituzione del deposito di garanzia, l'operaio nuovo ammesso è sottoposto, per sei quindicine successive, ad una ritenuta sulle sue competenze, pari alla sesta parte del deposito stesso.

I regolamenti delle singole amministrazioni stabiliscono se ed a quali categorie di incaricati provvisori siano applicabili le disposizioni del presente articolo.

Sono esonerati dalla costituzione del deposito di garanzia i salariati provvisti di pensione e quelli che, per effetto di preesistenti disposizioni, abbiano acquisito diritto ad una indennità di licenziamento, che, al netto delle ritenute erariali, sia almeno uguale all'importo del deposito stesso.

Art. 73.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 73; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *q*).

Il deposito di garanzia, previe le eventuali detrazioni di cui al precedente art. 72, è restituito al salariato che ne abbia diritto od agli eredi, con le modalità stabilite dai singoli regolamenti.

Art. 74.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 74; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *r*).

Le somme introitate nel corso di ciascun mese per la costituzione dei depositi di garanzia debbono essere versate, entro il mese successivo, in deposito fruttifero, con le modalità che saranno stabilite dai Regi decreti di cui al successivo art. 89.

Gli interessi corrispondenti ai versamenti sopra indicati e le somme trattenute ai salariati, tanto sulle loro competenze, quanto sui depositi di garanzia, a titolo di penalità, giusta il precedente art. 66, sono versati a beneficio degli stessi istituti di cui al precedente art. 44.

Commissioni interne. Reclami.

Art. 75.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 75).

Non sono ammesse commissioni interne di operai.

Art. 76.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 76).

I reclami dei salariati devono essere presentati per la via gerarchica, secondo le norme dei singoli regolamenti.

Applicazione delle leggi di assistenza sociale.

Art. 77.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 77).

Spetta al Ministero dell'economia nazionale la sorveglianza per l'applicazione delle leggi di assistenza sociale, anche ai salariati delle amministrazioni dello Stato.

Cumulo degli impieghi e degli assegni.

Art. 78.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 3, commi primo e secondo, e art. 17; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *B*).

La legge 19 luglio 1862, n. 722, e le successive modificazioni di essa sono applicabili anche agli operai permanenti e temporanei ed agli incaricati stabili, nonchè agli incaricati provvisori, eccettuati, da questi ultimi, quelli appartenenti alle categorie da determinarsi a norma dell'articolo 57, secondo comma, del presente decreto.

Però, il divieto di cumulabilità della paga con una pensione è applicabile agli operai temporanei ed agli incaricati provvisori, limitatamente ai casi ed ai periodi di tempo in cui i loro servizi siano, anche parzialmente, utili a pensione facente carico allo Stato.

Il presente articolo ha effetto dal 1° luglio 1924.

Mutilati e invalidi di guerra.

Art. 79.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 81).

Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai mutilati ed invalidi di guerra sono applicabili a quelli appartenenti alle prime sei categorie di cui alla tabella *A* annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nonchè a quelli ascritti alle ultime due categorie della tabella medesima, limitatamente, per questi ultimi, al tempo in cui percepiscono gli assegni relativi.

Qualifiche generiche di operaio e incaricato.

Art. 80.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 82; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *v*).

Agli effetti dell'applicazione del presente decreto, con la qualifica generica di « *operai* », si intendono designati anche i capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, le operaie e gli apprendisti, e con la qualifica generica di « *incaricati* », anche gli incaricati superiori, gli incaricati inferiori ed i capi incaricati.

Disposizioni speciali.

Art. 81.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 4, lett. *a*, comma secondo, e art. 17).

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale salariato della vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, dal 1° gennaio 1924. A tale effetto i comandanti in prima, i capi officina e i macchinisti navali sono compresi nel gruppo degli *incaricati superiori*, di cui al n. 1 della tabella *B* del decreto medesimo; i capi timonieri, gli elettrotecnici e i capi tecnici, nel II gruppo della stessa tabella *B*, quali *incaricati*; i fuochisti autorizzati a condurre macchine a vapore fino alla forza di 150 HP ed i motoristi qualificati da una Regia scuola industriale, nello stesso II gruppo della tabella *B*, quali *incaricati inferiori*; infine i fuochisti, motoristi, elettricisti ed artefici in genere, in via di graduale eliminazione, fra gli *operai specializzati*, di cui al n. II della tabella *A*.

Art. 82.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 83).

Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai salariati delle nuove provincie; non sono invece applicabili al personale salariato delle ferrovie dello Stato.

Art. 83.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 2).

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, sarà provveduto a regolare la condizione giuridica ed economica del personale salariato addetto ai servizi dell'amministrazione dello Stato nella provincia del Carnaro, in relazione alle disposizioni del presente decreto, con le varianti e modalità necessarie.

Art. 84.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 84).

Non è utile a pensione il servizio da lavorante avventizio della Regia marina, prestato posteriormente al 30 giugno 1923.

Art. 85.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 89).

Nulla è innovato nel trattamento di quiescenza stabilito dalle disposizioni in vigore all'atto della pubblicazione del presente decreto per la categoria, in via di eliminazione, dei verificatori subalterni delle coltivazioni dei tabacchi.

Art. 86.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 86; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *x*, art. 12 e art. 17).

Le indennità stabilite dall'art. 10 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, competono, senza detrazioni o parziali restituzioni, anche agli operai che, già licenziati in applicazione del decreto stesso, siano stati o vengano posteriormente riammessi al lavoro.

Tali indennità, qualora non siano state già corrisposte alla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, vengono corrisposte entro trenta giorni dalla data della definitiva cessazione dal servizio.

Nell'art. 10, lett. *b*), del predetto decreto 19 aprile 1923, n. 945, e con effetto dal 1° luglio 1923, alla frase « per ogni

anno di servizio prestato da operaio, senza interruzione, dall'ultima ammissione », è sostituita l'altra: « per ogni anno di servizio prestato senza interruzione, dopo l'ultima ammissione, in qualità di operaio e per servizio militare obbligatorio ».

Art. 87.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 87; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *y*).

Ai capi operai ed operai borghesi a matricola già dipendenti dal Ministero della guerra ed ai capi lavoranti e lavoranti borghesi già dipendenti dal Ministero della marina, licenziati in forza del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, senza diritto a pensione, e che abbiano riportato infortuni sul lavoro anteriormente al 1° luglio 1923, dai quali sia loro derivata inabilità permanente parziale, è concessa una indennità, da liquidarsi secondo le norme del testo unico di legge approvato col Regio decreto 31 gennaio 1904, numero 51, e successive modificazioni.

Il termine perentorio per chiedere tale indennità scade il 31 dicembre 1924.

Pel personale di cui sopra, la revisione dell'indennità, ai termini dell'art. 13 del predetto testo unico, è ammessa esclusivamente per gli infortuni verificatisi non prima del 1° gennaio 1922.

Le indennità di cui sopra sono stabilite detraendo dal loro ammontare netto, determinato a norma delle citate disposizioni, la somma eventualmente corrisposta, a suo tempo, a titolo di sussidio, in conseguenza dell'infortunio, in più della metà della mercede giornaliera.

Le liquidazioni relative sono effettuate in base ad accertamenti delle autorità amministrative e sanitarie dipendenti dai ministeri predetti e approvate mediante decreti ministeriali.

Non è ammesso alcun gravame, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, contro le decisioni dell'amministrazione, per quanto concerne il riconoscimento del diritto all'indennità d'infortunio.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dalla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 88.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 78; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *s*; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *A*; Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, articolo unico; Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1956, articolo unico).

Gli operai permanenti e gli incaricati stabili in servizio al 1° marzo 1925, che risulteranno in eccedenza al numero da fissarsi ai sensi dei precedenti articoli 4 e 6 saranno licenziati entro sessanta giorni dalla data medesima.

Potranno tuttavia essere riassunti, come operai temporanei o incaricati provvisori, nei limiti delle necessità dei servizi.

Art. 89.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 79; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *t*; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *A*; Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, articolo unico; Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1956, articolo unico).

Entro il 31 dicembre 1924, con decreti Reali, da emanarsi su proposta dei singoli ministri, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le disposizioni di cui ai precedenti articoli 4, 6, 9, 13, 15, 31, 51, 69, 70 e 74, nonchè quelle intese a disciplinare l'inquadramento degli operai permanenti e degli incaricati stabili nei gruppi di mestieri, servizi ed incarichi di cui alle annesse tabelle *A* e *B*. Con gli stessi decreti saranno altresì approvate le norme generali per le ammissioni e le esclusioni dalle ammissioni stesse, i licenziamenti, le riammissioni, le sanzioni disciplinari, i sussidi alle famiglie dei salariati richiamati alle armi, gli assegni alimentari alle famiglie dei salariati rinviati a giudizio, il trattamento dei militari al lavoro e, in genere, quelle ulteriori norme che saranno ritenute necessarie per l'attuazione del presente decreto.

I Regi decreti predetti stabiliranno, inoltre, lo speciale trattamento spettante agli operai ed agli incaricati che verranno licenziati ai termini del precedente art. 88.

Art. 90.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *u*; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *A*; Regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1787, articolo unico; Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1956, articolo unico).

Con decreti dei singoli Ministri, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze entro il 1° febbraio 1925, sarà provveduto ad uniformare i regolamenti dei salariati delle singole amministrazioni dello Stato alle disposizioni del presente decreto e dei decreti previsti al precedente art. 89.

Art. 91.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 4, lett. *b*)

Nel primo inquadramento del personale addetto al servizio di vigilanza, marittima e lacuale, nei gruppi di cui alla tabella *B*, allegata al presente decreto, i *macchinisti* saranno compresi fra i *macchinisti navali*, e gli *elettricisti* fra gli *elettrotecnici*.

Art. 92.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 1, lett. *w*; Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 1, lett. *A*).

La paga da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli operai permanenti che verranno inquadrati, a decorrere dalla stessa data, nei singoli gruppi di mestieri e servizi, di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto, sarà determinata coi seguenti criteri:

a) agli operai cui, alla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, era già corrisposta la prima o seconda mercede eccezionale, sarà assegnata rispettivamente la nuova prima o seconda paga eccezionale stabilita dalla predetta tabella *A*;

b) per gli operai di cui all'art. 29, del presente decreto, che, alla data di cui alla precedente lett. *a*), non abbiano conseguita una mercede eccezionale, si aggiungeranno alla mercede o giornata da essi goduta alla data medesima (aumentata di un decimo, nel caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore):

1° i soprassoldi fissi e continuativi che, per tassative disposizioni, abbiano carattere integrativo della paga, qualora vengano soppressi;

2° una quota di L. 2.16 per gli operai di cui al precedente art. 8 e di L. 2.60 per gli altri, in corrispondenza alla riduzione delle indennità di caro-viveri, stabilita dall'art. 9;

3° una quota corrispondente al 30 per cento della paga raggiunta al 30 giugno 1924 pei soli capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili e per le operaie di controllo o sorveglianza;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso alla somma risultante dai computi sopraindicati;

c) per gli operai che possono essere ammessi a partecipare ai guadagni del cottimo e che si trovino nelle condizioni di mercede di cui alla precedente lett. b), si aggiungeranno alla loro retribuzione globale giornaliera da cottimisti (comprensiva del massimo guadagno di cottimo consentito dalle norme regolamentari), quale risulti alla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2994;

1° la decima parte della stessa retribuzione globale, nel solo caso di elevamento dell'orario normale di lavoro da sette ad otto ore;

2° i soprassoldi e la quota di caro-viveri di cui alla lett. b), nn. 1 e 2, del presente articolo;

e sarà loro assegnata la paga del gruppo cui verranno ascritti, eguale o che più si avvicini in eccesso ai dieci tredicesimi della somma risultante dai computi sopraindicati.

In ogni caso, la paga da assegnarsi agli operai di cui alle precedenti lettere b) e c) non potrà essere superiore alla paga massima normale, stabilita dalla predetta tabella *A*.

Nel caso che la paga da assegnarsi con le norme di cui alla lett. c) del presente articolo, agli operai specializzati (II gruppo della tabella *A*), dipendenti dai monopoli industriali, risultasse inferiore a quella prevista dalla precedente lett. b), verrà corrisposta agli operai stessi, a titolo di soprassoldo, nei soli giorni in cui non lavorino a cottimo, la differenza fra le due paghe predette.

E' fatto divieto di concedere, con effetto dalla data di pubblicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, o da data anteriore, aumenti di mercede, se non in base alle norme in vigore.

La retribuzione da assegnarsi, con effetto dal 1° luglio 1924, agli incaricati stabili che verranno inquadrati nei singoli gruppi di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto, sarà quella che essi avrebbero conseguita per anzianità, a norma della stessa tabella, in base agli anni di servizio effettivamente prestati quali incaricati stabili, e non potrà superare la retribuzione massima.

L'eventuale differenza in più della paga massima normale o della retribuzione massima, risultante dai computi sopra indicati, sarà conservata rispettivamente dagli operai e dagli incaricati, come assegno personale, valevole ad ogni effetto, anche di pensione, e da assorbirsi in caso di successivi aumenti di paga o retribuzione, per avanzamento a paghe eccezionali o per passaggi a gruppi superiori.

Agli operai ed incaricati ex combattenti, che si trovino nelle condizioni determinate dall'ultimo comma dell'art. 15 del presente decreto, viene assegnata rispettivamente la paga normale o la retribuzione immediatamente superiore a quella determinata con le norme di cui ai precedenti commi di questo articolo.

Agli effetti del primo successivo avanzamento, tanto gli operai, quanto gli incaricati, compresi quelli indicati nel comma precedente, conserveranno, rispetto alla paga o retribuzione loro assegnata dal 1° luglio 1924, l'anzianità raggiunta al 30 giugno 1924, nella mercede precedente, con deduzione, entro i limiti dell'anzianità stessa, di sei mesi per ogni venti centesimi di maggior paga, ottenuti per arrotondamento in eccesso, ai sensi delle lettere b) e c) del presente articolo.

Le stesse norme di cui sopra si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1924, agli incaricati ed operai addetti al servizio di vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, assunti anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 luglio 1914, n. 696, riferendosi, pel computo del servizio complessivo, alla data della conferma, e, per la determinazione dell'anzianità corrispondente alla nuova retribuzione o paga da assegnarsi, all'anzianità raggiunta al 31 dicembre 1923, nel precedente loro assegno mensile.

Art. 93.

(Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 88).

Il Governo del Re ha facoltà di disporre, quando ne riconosca la possibilità, in seguito a miglioramento della situazione economica, la riduzione degli assegni attribuiti al personale salariato di cui al presente decreto, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri.

Art. 94.

(Regio decreto 22 maggio 1924, n 844, art. 3, comma terzo; Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, art. 90)

Sono abrogati l'art. 6 della legge 26 dicembre 1901, n. 518, e tutte le disposizioni contrarie al presente decreto. Sono altresì abrogati, con effetto dalla data in cui entrarono in vigore, l'art. 8 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e l'art. 1 del Regio decreto 5 luglio 1923, n. 1772.

Art. 95.

(Regio decreto 8 agosto 1924, n. 1323, art. 3; Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, art. 17).

Eccettuate le disposizioni per le quali è stabilita una esplicita diversa decorrenza, il presente decreto si applica:

a) per l'assegnazione delle nuove paghe o retribuzioni, per le indennità temporanee di caro-viveri, per l'avanzamento, per l'orario normale di otto ore e per le diarie di trasferimento o di missione, dal 1° luglio 1924, in tutte le amministrazioni;

b) per la retribuzione del cottimo, dal 1° luglio 1924, nell'amministrazione dei monopoli industriali, e dal 1° gennaio 1925, nelle altre;

c) per le retribuzioni del lavoro straordinario, festivo o notturno, pei sussidi o assegni di qualsiasi genere, e per ogni altra disposizione non considerata alle precedenti lettere a) e b), dal 1° gennaio 1925, in tutte le amministrazioni.

Tutte le competenze di cui alla precedente lett. c), nel secondo semestre dell'anno 1924, sono dovute nella misura e con le modalità stabilite dalle preesistenti disposizioni. Nessuna revisione sarà effettuata per gli assegni medesimi, in relazione alla nuova misura delle paghe o retribuzioni.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *A*.

(Tabella *A* allegata al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, modificata a norma del Regio decreto 22 maggio 1924 n. 844. art. 1 lett. c).

Paghe giornaliere del personale operaio permanente statale.

GRUPPI		Classi delle paghe giornaliere				Aumenti periodici delle paghe giornaliere			
		Normali		Eccezionali		Normali		Eccezionali	
Numero d'ordine	Denominazione	Minima Lire	Massima Lire	Minima Lire	Massima Lire	Numero	Misura Lire	Numero	Misura Lire
I.	Capi operai, sorveglianti e simili	18,40	24,40	25,60	26,80	5 (*b*)	1,20	1 (*c*)	1,20
II.	Capi d'arte ed operai specializzati	14,40	21,60	22,80	24 —	6 (*b*)	1,20	1 (*c*	1,20
III.	Operai comuni	9,60	18 —	—	—	7 (*a*)	1,20	—	—
IV.	Operaie di controllo o di sorveglianza, ed operaie specializzate . . .	8,80	12,80	14 —	15,20	5 (*b*)	0,80	1 (*c*)	1,20
V.	Operaie comuni. . . .	5,60	11,20	—	—	7 (*a*)	0,80	—	—

(*a*) Aumenti esclusivamente per anzianità: biennali i primi due, triennali i successivi.

(*b*) Aumenti per anzianità, come alla nota (*a*), ed a scelta, dopo almeno un biennio.

(*c*) Aumenti eccezionali, dopo un biennio almeno di permanenza nella paga minima eccezionale.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

TABELLA *B*.

(Tabella *B* allegata al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, modificata a norma del Regio Decreto 22 maggio 1924. n. 844. art. 1, lett. c).

Retribuzioni mensili degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali.

GRUPPI		Classi delle retribuzioni mensili		Aumenti quadriennali delle retribuzioni mensili	
N. d'ordine	Denominazione	Minima — Lire	Massima — Lire	Numero	Misura — Lire
	A – SERVIZIO DI VIGILANZA FINANZIARIA, MARITTIMA E LACUALE.				
I	Incaricati superiori. .	800	1,100	4	75
II	Incaricati.	700	940	4	60
II	Incaricati inferiori . .	600	780	4	45
	B – ALTRI SERVIZI PUBBLICI.				
III	Capi incaricati	280	330	2	25
IV	Incaricati.	210	270	3	20

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 2.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2116.

Storno di fondi, in conto competenza e residui, fra capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le variazioni di cui all'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 2. — GRANATA.

Tabella di variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

CONTO DELLA COMPETENZA.

In aumento:

Cap. n. 56 *bis* - Funzioni pubbliche e feste governative .	L.	100,000
Cap. n. 60 *bis* (nuovo) - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti della Commissione suprema di difesa	»	50,000
Cap. n. 62 - Premi di operosità, ecc. agli impiegati addetti all'ufficio per l'assistenza ai reduci, ecc. . .	»	20,000
Cap. n. 64 Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti)	»	500,000
Cap. n. 70 - Spese di manutenzione ordinaria, ecc. del palazzo delle finanze, ecc.	»	67,000
Cap. n. 73 - Premi di operosità, ecc. al personale delle ragionerie centrali, ecc.	»	1,000,000
Cap n. 79 - Fitto di locali non demaniali (Avvocature).	»	50,000
Cap. n. 81 - Fitto di locali non demaniali (Intendenze) .	»	150,000
Cap. n. 103 - Premi di operosità ecc. agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale	»	1,531,200
Cap. n. 104 - Indennità di tramutamento agli impiegati, ecc.	»	200,000
Cap. n. 106 - Sussidi ad impiegati di ruolo, ecc. . . .	»	40,000
Cap. n. 113 - Retribuzione al personale avventizio, ecc.	»	300,000
Cap. n. 127 - Premi di operosità, ecc. (Lotto)	»	4,800
Cap. n. 196 - Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc. (Provveditorato)	»	124,000

Cap. n. 204 - Spese occorrenti pel normale funzionamento della biblioteca, ecc. . . . . L. 15,000

Cap. n. 212 - Spese d'indole amministrativa riflettente la conservazione del catasto, ecc. . . . . » 22,000

Cap. n. 219 - Fitto di locali . . . . » 175,000

Cap. n. 261 - Acquisto delle materie prime, ecc. (Dogane). » 300,000

Cap. n. 439 - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. delle liquidazioni di guerra . . . . » 100,000

Cap. n. 452 *ter* - Spese per la formazione del nuovo catasto nelle provincie di Belluno e di Udine . . . » 468,000

Cap. n. 841 (aggiunto) - Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. (in conto competenza) . . » 50,000

Cap. n. 851 (aggiunto) - Spese per la ricostruzione delle agenzie delle imposte, ecc. (in conto competenza). » 100,000

Cap. n. 904 (aggiunto) - Costruzione, ampliamento, ecc. di fabbricati, ecc. dell'amministrazione doganale, ecc. (in conto competenza). . . . . » 45,000

Cap. n. 925 (aggiunto) - Premi di operosità e di rendimento al personale dei monopoli (in conto competenza). . . . . » 50,000

Cap. n. 937 (aggiunto) - Indennizzo al personale operaio avventizio, ecc. (in conto competenza). . . . . . » 20,000

Totale degli aumenti . . . L. 5,482,000

In diminuzione:

Cap. n. 60 - Spese pel funzionamento della Commissione suprema di difesa militare, ecc. . . . . . . L. 50,000

Cap. n. 126 - Spese e rimunerazioni per le estrazioni, ecc. . . . . » 55,000

Cap. n. 208 - Spese per la sistemazione dei locali, ecc. (imposte). . . . . » 80,000

Cap. n. 226 - Spese pei servizi di polizia tributaria, ecc. » 200,000

Cap. n. 233 - Spese per le infermerie, ecc. (Guardia di finanza) . . . . » 100,000

Cap. n. 251 - Acquisto, costruzione, ecc. di strumenti, acquisto di materiale, ecc. . . . . » 300,000

Cap. n. 264 - Spese pel collegio dei periti doganali, ecc. » 10,000

Cap. n. 268 Spese per la stampa delle statistiche del commercio, ecc. . . . . » 250,000

Cap. n. 273 - Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. » 15,000

Cap. n. 274 Spese per l'applicazione dell'imposta sul vino, ecc. . . . . » 1,900,000

Cap. n. 275. Spese pel servizio di autoveicoli, ecc . » 120,000

Cap. n. 313 Paghe e soprassoldi per incarichi e servizi speciali, ecc. . . . . » 20,000

Cap. n. 444. Indennità temporanea mensile, ecc. . » 2,100,000

Cap. n. 445 - Indennità temporanea mensile al personale di ruolo delle ragionerie centrali, ecc. . . » 172,200

Cap. n 472. Spese per la concessione d'indennizzi agli spacciatori . . . . » 60,000

Cap. n. 532. Spese proprie pel fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, ecc. . . . . » 4,800

Totale delle diminuzioni . . . L. 5,437,000

CONTO DEI RESIDUI.

In aumento:

Cap. n. 938 (aggiunto) - Spese per l'acquisto di un terreno per la piantagione dell'albero della china in Giava, ecc. . . . . L. 126,229.31

In diminuzione:

Cap. n. 324-*bis* Spese di esercizio della piantagione dell'albero della china in Giava, ecc. . . . . L. 126,229.31

Cap. n. 830 (aggiunto) - Acquisti eventuali di stabili. » 45,000.—

L. 171,229.31

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

Numero di pubblicazione 3.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2117.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono introdotte le variazioni appresso indicate:

Cap. n. 10 - Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. . . . . + L. 212,000

Cap. n. 22 - Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero . . . . + » 150,000

Totale . . . + L. 362,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 3. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 4.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2118.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, per corresponsione di quote di supplemento di pensione agl'insegnanti delle scuole primarie all'estero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 38: « Spese generali per le scuole italiane all'estero » dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 101,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 4. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 5.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2119.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per provvedere alla compra di tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 288 « Compra di tabacchi e relative spese accessorie ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di L. 98,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 5. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 6.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2120.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, per spese dipendenti dal trasferimento dell'Officina carte-valori da Torino a Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1924, n. 1001;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 197: « Spese per registri, moduli, carta, ecc. (Provveditorato generale) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma di lire 5,000,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 6. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 7.

REGIO DECRETO 23 novembre 1924, n. 2096.

Composizione e funzionamento dei Comitati forestali provinciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Considerata l'urgenza di provvedere all'esecuzione degli articoli 181 e 185 del Regio decreto suddetto;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Nostri Ministri per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I membri del Comitato forestale nominati dal Consiglio provinciale non possono rappresentare contemporaneamente alcun Comune della Provincia.

Ciascun Comune deve avere il proprio rappresentante, e non può un solo individuo riunire in sè le rappresentanze di più Comuni.

Ai membri nominati dal Ministro per l'economia nazionale, escluso il presidente, ed a quelli elettivi può esser dato un supplente.

I membri supplenti possono intervenire alle sedute, ma prendono parte alle votazioni solo nel caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi.

Il Comitato avrà sede presso l'ufficio forestale del capoluogo della Provincia o, in mancanza, presso gli uffici dell'Amministrazione provinciale e delibererà il proprio regolamento interno per la trattazione degli affari.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato occorrerà la presenza di almeno quattro dei suoi membri. A parità di voti prevarrà il voto del presidente.

Le funzioni di segretario del Comitato saranno disimpegnate da un funzionario tecnico forestale designato dall'ispettore capo del ripartimento.

Art 2.

Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.

Però a coloro che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze sono dovute:

a) le indennità di viaggio e di soggiorno nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti, se appartenenti alle Amministrazioni dello Stato;

b) le indennità di cui sopra stabilite dalle disposizioni vigenti per gli impiegati del grado settimo, se nominati dal Ministero dell'economia nazionale fra persone estranee alle amministrazioni dello Stato;

c) le indennità stabilite dalle singole Amministrazioni per i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali.

Per gli accertamenti da effettuarsi nei casi previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, saranno corrisposte le indennità di cui alla lettera *a*) del comma precedente, se trattisi di membri appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, e quelle di cui alla lettera *b*) se trattisi di tutti gli altri componenti.

Art. 3.

Nella formazione dei nuovi Comitati, in applicazione dell'art. 181 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, resteranno in carica i membri eletti dai Consigli provinciali e comunali, purchè la nomina non sia avvenuta da oltre un anno.

I membri suddetti, che in applicazione della precedente disposizione continueranno a far parte del Comitato, s'intenderanno come nuovi nominati e resteranno in carica ancora per un triennio.

Dei rappresentanti del Consiglio provinciale il meno anziano di età assumerà le funzioni di membro supplente.

Art. 4.

In caso di assenza od impedimento del presidente questi sarà sostituito dall'ispettore forestale che fa parte del Comitato.

Il presidente avrà la facoltà di delegare all'ispettore suddetto alcune delle attribuzioni inerenti al suo ufficio.

Art. 5.

Qualora ne riconosca l'urgenza il presidente ha facoltà di designare in luogo del Comitato i membri che debbono procedere agli accertamenti previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 6.

Fra i delegati agli accertamenti locali deve essere compreso almeno uno dei membri tecnici del Comitato. Però, per le deliberazioni da prendersi in seguito a detti accertamenti, non è richiesta la presenza di coloro che parteciparono al sopraluogo.

Art. 7.

I provvedimenti presi dal Comitato forestale che devono essere osservati anche da coloro che non siano nè proprietari nè possessori di terreni, cui i provvedimenti stessi si riferiscono, devono essere pubblicati all'albo del Comune per un periodo di 15 giorni, salvo che non sia diversamente disposto dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 8.

Tanto le norme prescritte dal Comitato forestale per l'uso dei pascoli montani appartenenti ai Comuni e ad altri Enti, quanto quelle relative alla utilizzazione dei boschi degli Enti suddetti stabilite dallo stesso Comitato nei piani economici, devono essere a cura dell'Ispettorato forestale, pubblicate per 15 giorni all'albo dei Comuni in cui sono situati i pascoli ed i boschi.

Entro 60 giorni da quello successivo al termine della pubblicazione è ammesso contro di esse ricorso al Ministero dell'economia nazionale.

Il provvedimento del Ministero ha carattere definitivo e dovrà essere notificato al ricorrente e pubblicato all'albo del Comune per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale le norme per l'uso dei pascoli e quelle dei piani economici per i boschi diventeranno esecutivi a tutti gli effetti di legge.

Art. 9.

I Comitati forestali istituiti in virtù della legge 20 giugno 1877, n. 3917, continueranno a funzionare, fino a che non saranno riformati, in conformità del disposto dell'art. 181 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o non saranno sostituiti dai Consigli agrari provinciali di cui all'art. 185 del decreto suddetto.

Le loro deliberazioni saranno valide anche se prese posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1924.
Atti del Governo, registro 231, foglio 181. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 8.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1925, n. 1. (*Raccolta* 1925).

Autorizzazione della costituzione delle riserve necessarie per il servizio delle polizze gratuite a favore dei combattenti e dei loro superstiti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 10 dicembre 1917, n. 1970; 7 marzo 1918, n. 374, e 8 dicembre 1918, n. 1953;

Visti i Nostri decreti 7 marzo 1920, n. 283, e 22 giugno 1922, n. 252;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di costituire la riserva matematica per il servizio delle polizze gratuite a favore dei combattenti e loro superstiti, rilasciate ai sensi delle disposizioni in vigore,

e ad integrazione delle disponibilità all'uopo assegnate col R. decreto 7 marzo 1920, n. 283, è autorizzata:

a) per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma di lire 600,000,000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, contro diminuzione di corrispondente importo allo stanziamento del capitolo n. 430 « Indennità per risarcimento dei danni di guerra, ecc. » dello stato di previsione medesimo;

b) per l'esercizio finanziario 1925-26, l'assegnazione di L. 50,000,000.

Per gli esercizi successivi verrà annualmente determinata, con la legge del bilancio in quota non inferiore a lire 50,000,000, salvo l'importo dell'ultima rata a saldo, la somma da stanziare agli effetti di cui al presente articolo, fino alla completa costituzione della riserva predetta.

A formare la riserva medesima concorrerà altresì l'ammontare che nel conto dei residui risulterà, a suo tempo, disponibile sul capitolo corrispondente a quello n. 430 suindicato, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, dopo soddisfatte tutte le spese imputabili al capitolo stesso.

La somma di cui alla lettera *a*) e al terzo comma del presente articolo sarà versata alla Cassa depositi e prestiti mediante consegna di un corrispondente importo alla pari di obbligazioni redimibili 3,50 per cento, di cui al R. decreto 10 maggio 1923, n. 968, quelle di cui alla lettera *b*) e al secondo comma saranno versate in contanti alla Cassa predetta.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per la gestione del fondo costituito ai sensi del precedente articolo, nonchè quelle per il funzionamento del servizio delle polizze e per la estinzione di esse.

Fino a quando non venga emanato tale decreto rimangono ferme le disposizioni che regolano attualmente il servizio delle polizze.

Art. 3.

Le operazioni di cui al titolo II del R. decreto 7 marzo 1920, n. 283, non possono effettuarsi per un importo eccedente il valore di riscatto della polizza, stabilito a norma dell'art. 13 del decreto stesso.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1924-25 le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 5.

E' abrogata ogni disposizione che contrasti col presente decreto il quale entrerà in vigore il giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 2 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 10. — GRANATA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 23 corrente in Petacciato, provincia di Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 30 dicembre 1924.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

3° avviso di domanda per tramutamento di rendita consolidato 5 %.

Con domanda in data 10 marzo 1924 il signor Jannoni Francesco fu Giovanni domiciliato in Napoli, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 013.415 di L. 25 ad esso richiedente intestata.

A tergo del relativo certificato la dichiarazione di consenso resa dal titolare ai termini dell'art. 26 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, venne fatta su foglio sovrapposto al titolo originario, in modo da rendere dubbia una preesistente dichiarazione eventualmente contenuta sul titolo stesso

Ai termini dell'art. 36 del regolamento citato si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che sieno intervenute opposizioni, l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di tramutamento di detta rendita come sopra presentata dal signor Jannoni.

Roma, 11 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

3° avviso di domanda per tramutamento di rendita nominativa consolidato 5 %.

E' stato chiesto il tramutamento della rendita nominativa consolidato 5 % n. 154547 di L. 55 intestata a Rizzo Raimondo di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Aragona (Girgenti) con avvertenza che proviene dalla vendita di cui all'atto per notar Sciascia d'Aragona in data 1° marzo 1920 ed allegatovi decreto 24 febbraio 1920 del tribunale di Girgenti.

Essendo stato presentato il titolo senza il secondo mezzo foglio si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sia stata notificata a questa Direzione generale alcuna opposizione, si eseguirà l'operazione richiesta e si consegnerà il nuovo titolo al richiedente.

Roma, 11 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati. 3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. **decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del** Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle **sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le** formalità prescritte dalla legge, ne vengano **rilasciati i nuovi.**

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che **sei mesi** dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del **presente avviso** sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi **certificati qualora** in questo termine non vi siano state opposizioni **notificate a questa** Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 % vecchio	791988 Solo certificato di nuda proprietà	Per la **proprietà: Cabiati** Attilio, Bice, Aldo e Ferruccio fu Aurelio, **minori**, sotto la patria potestà della madre Besia Clotilde, vedova di detto Cabiati Aurelio, dom. a Milano . . L. per **l'usufrutto: Besia** Clotilde di Carlo, ved. di Cabiati Aurelio.	270 —
4.50 %	45206	**Congregazione di carità di** Azzone (Bergamo) pel legato Spada »	39 —
»	2654	**Congregazione di carità** di Azzone (Bergamo) . . . . . . »	84 —
»	2655	**Intestata come la precedente** per soccorsi ai poveri della frazione di Azzone . . . . »	15 —
»	2656	**Congregazione di carità** di Azzone (Bergamo) per i poveri della frazione di Dezzo . . . . »	12 —
»	2657	**Congregazione di carità** di Azzone (Bergamo) pel legato don Stefano Lenzi . . . . »	21 —
»	29490	**Congregazione di carità** di Azzone (Bergamo) legato Spada per la parrocchia di Dezzo . . . . »	102 —
»	33119	**Congregazione di carità** di Azzone (Bergamo) pel legato Spada pei poveri di Dezzo . . . . »	6 —
»	47288	**Legato Misericordia in** Azzone (Bergamo) . . . . »	27 —
»	48239	**Legato Lenzi in Azzone** (Bergamo) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	12 —
»	49635	**Congregazione di carità di** Azzone (Bergamo) pel legato Misericordia . . . . »	30 —
»	51029	**Congregazione di carità** di Azzone (Bergamo) . . . . . »	42 —
3.50 %	520105	**Intestata come la precedente** legato Misericordia . . . . »	31.50
»	520106	**Intestata come la precedente,** legato Monti Pegni . . . . »	14 —
»	520107	**Intestata come la precedente,** legato Lenzi . . . . . . »	10.50
»	591497	**Intestata come la precedente,** legato Misericordia . . . . »	105 —
»	617942	**Intestata come la precedente,** legato Spada . . . . . . »	10.50
»	617943	**Intestata come la precedente,** legato Lenzi . . . . . . »	10.50
»	617944	**Intestata come la precedente,** pel Monte Pegni . . . . . »	17.50
»	617945	**Intestata come la precedente,** legato Misericordia . . . . »	45.50
»	720730	**Congregazione di carità** di Azzone (Bergamo) . . . . . »	70 —
P. N. 5 %	32099	**Intestata come la precedente** . . . . »	20 —
3.50 %	730816	Capuzzi Francesco fu Silvestro, domiciliato a Roma, vincolata »	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
5 %	270735	Innocenzi Goffredo fu Mario, minore, sotto la patria potestà della madre Arcangeli Ida, ved. Innocenzi e moglie in seconde nozze di Nerone Agostino, domiciliato a Subiaco (Roma) .	L.	455 —
»	299697	D'Ambra Vincenzo-Ciro fu Pasquale, minore, sotto la patria potestà della madre Di Fiore Cristina fu Giovanni, vedova di D'Ambra Pasquale, domiciliata in Pollena Trocchia (Napoli)	»	1015 —
3.50 %	801809	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni in Marano Ticino (Novara)	»	1260 —
»	316119	Intestata come la precedente	»	7 —
5 %	189302	Beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Marano Ticino (Novara)	»	2205 —
3 %	47036	Prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Marano Ticino (Novara)	»	9 —
3.50 %	487493	Gozzi Margherita fu Carlo Alberto, minore, sotto la patria potestà della madre Fiore Antonia, vedova Gazzi, domiciliata a Carpignano Sesia (Novara)	»	77 —
5 %	157376	Lettera Emanuele fu Saverio, minore, sotto la patria potestà della madre Capasso Maria-Carmina fu Francesco, ved. Lettera, dom. a S. Antimo (Napoli)	»	25 —
»	157377	Lettera Luisa fu Saverio, minore, ecc., come la precedente . .	»	25 —
»	157338 Certificato di nuda proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Lettera Emanuele fu Saverio, minore, ecc. come la precedente . . . . per l'usufrutto: Capasso Maria-Carmina fu Francesco	»	10 —
»	157379 Certificato di proprietà e di usufrutto	per la proprietà: Lettera Luisa fu Saverio, minore, ecc. come la proprietà precedente . . . . per l'usufrutto: Capasso Maria-Carmina fu Francesco	»	10 —
»	142809	Capozzoli Gaetano fu Saverio, dom. in Albanella (Salerno) . .	»	200 —
»	230739	Comune di Pisogne (Brescia) amministratore del legato « Pane e Formaggio » in Traine frazione di detto Comune . . .	»	5 —
»	230740	Intestata come la precedente	»	35 —
»	230741	Intestata come la precedente	»	30 —
Certificato provvisorio obblig. delle Venezie emesso il 23 luglio 1923	895	Banduà Guglielmo . . . . capitale	»	3400 —
5 %	34880	Streva Giacomo fu Giuseppe, domiciliato a Palermo . . .	»	20 —
»	314376	Cammarano Giovanni, Irma, Sofia, Nicola ed Elisa fu Gerardo, minore sotto la patria potestà della madre Basile Concetta, vedova di Cammarano Gerardo, dom. ad Albanella (Salerno)	»	2555 —
»	219241	Caccavale Anna fu Andrea, moglie di Pezzella Luigi, dom. in Nola (Caserta) vincolata	»	50 —
3.50 %	678893	Galliano Luisa di Giuseppe, moglie di Rivara Luigi fu Giovanni, domiciliata a Genova, vincolata	»	710.50
»	297434	Rivara Luigi Paolo di Giovanni, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova	»	2415 —
5 %	271738	Marano Luca di Antonio, dom. a Filadelfia (S. U. A.) . . .	»	750 —
3.50 %	167381	Canonicato XII nel capitolo Cattedrale di Oria (Lecce) . . .	»	21 —
»	232609	Intestata come la precedente	»	3.50
5 %	287564	Traversa Nicolina fu Giuseppe, moglie di Sanelli Luigi, domiciliata a Roma, vincolata	»	120 —
»	276571	Intestata come la precedente, vincolata	»	570 —
3.50 %	348602	Traversa Niccolina fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Traversa Paolo fu Liberato, dom. a Fara Sabina (Perugia), libera	»	469 —

Roma, 30 agosto 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** ELENCO N. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
5 %	78967	100 —	*Dipoli*-Caiani *Tina* fu Alessandro, moglie di De Minicis Delfo, dom. a Firenze.	*Zipoli*-Caiani *Annunziatina o Tina* fu Alessandro, moglie ecc., come contro.
»	192560	5000 —	Pesenti Pierantonio fu Carlo, domiciliato in Nese (Bergamo); con usufrutto vitalizio a Pesenti Antonio fu *Antonio*, domiciliato in Alzano Maggiore (Bergamo).	Pesenti Pierantonio fu Carlo, dom. in Nese (Bergamo); con usufrutto vitalizio a Pesenti Antonio fu *Luigi*, dom. come contro.
»	192563	5000 —	Pesenti Mario fu Augusto, domiciliato in Alzano Sopra (Bergamo); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Pesenti Mario fu Augusto, dom. come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	192566	5000 —	Pesenti Ettore fu Augusto, minore, sotto la patria potestà della madre Donadoni Camilla fu Bonifacio vedova Pesenti, dom. in Alzano Sopra (Bergamo); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Pesenti Ettore fu Augusto, minore, ecc., come contro; e con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	192569	5000 —	Pesenti Carlo fu Augusto, minore, ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Pesenti Carlo fu Augusto, minore, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
3.50 %	351807	157,50	Martelli *Enrico* fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Ferrero Francesca, vedova Martelli, dom. a Biella.	Martelli *Bartolomeo-Giusto-Aurelio-Enrico* fu Francesco, minore, ecc., come contro.
»	503433	14 —	*Milani Rosa* di Antonio, moglie di Trucco Benedetto, dom. a Savona (Genova). Con usufrutto vitalizio a *Milani* Antonio fu Giambattista, dom. a Savona (Genova).	*Milano Paola-Rosa-Catterina* di Antonio, moglie di Trucco Benedetto, dom. a Savona (Genova); con usufrutto vitalizio a *Milano* Antonio, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 dicembre 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga della scadenza del concorso per il posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre successivo, registro 9, economia nazionale, foglio 214) con il quale veniva bandito il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria sperimentale di Torino;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di assistente agronomo presso la Regia stazione chimico-agraria di Torino, bandito con il citato decreto Ministeriale 18 settembre 1924, è prorogata al 31 gennaio 1925.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.